



# COMUNE DI POSITANO

## Provincia di SALERNO

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 del 30.06.2021

**OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI. APPROVAZIONE MODIFICHE.**

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di giugno alle ore 10.05 nella sala consiliare "Andrea Milano" della Sede Comunale,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato nei modi e nei termini prescritti con lettera d'invito del Sindaco, prot. n. 8347 in data 25.06.2021, si è riunito in prima convocazione, sessione straordinaria ed in seduta pubblica, nel rispetto delle vigenti misure di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19, nelle persone dei signori:

Cognome e nome	P/A	Cognome e nome	P/A
1 - GUIDA GIUSEPPE	Presente	8 - DI GENNARO MARGHERITA	Presente
2 - DE LUCIA MICHELE	Assente	9 - RUSSO GIORGIO FRANCESCO	Presente
3 - GUARRACINO RAFFAELE	Presente	10-GUIDA GABRIELLA	Presente
4 - DI LEVA ANTONINO	Presente	11-MASCOLO VITO	Presente
5 - ATTANASIO STEFANO	Presente	12-MASCOLO ELENA	Presente
6 - MILANO GIUSEPPE	Presente	13-CUCCARO GIORGIA	Presente
7- VESPOLI GIUSEPPE	Presente		

- **Componenti assegnati: Sindaco e n. 12 Consiglieri**
- **Componenti in carica: Sindaco e n. 12 Consiglieri**
- **Presenti: n. 12 (dodici)**
- **Assenti: n. 1 (uno: De Lucia Michele)**

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 97 del d.lgs. n. 267/2000), il Segretario Comunale **dott. Alberto De Stefano**

Assume la presidenza il Sindaco **dott. Giuseppe Guida**, il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della proposta di deliberazione allegata alla presente unitamente agli allegati A, B e C;

**CONSIDERATO** che l'articolo 1, comma 738 della legge 27.12.2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, che l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639 della legge 27.12.2013, n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge;

**VISTA** la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) contenuta nella legge 27.12.2013, n. 147;

**DATO ATTO** che ai Comuni è riconosciuta potestà regolamentare generale, per quanto concerne la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26.09.2014 ad oggetto: "Imposta unica comunale (IUC) - componente tassa sui rifiuti (TARI). Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Approvazione";

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28.03.2019 ad oggetto: "Imposta unica comunale (IUC) - componente tassa sui rifiuti (TARI). Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Approvazione modifica";

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30.09.2020 ad oggetto: "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Approvazione modifiche";

**DATO ATTO** che occorre procedere all'approvazione delle modifiche al regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26.09.2014 e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 2 del 28.03.2019 e n. 19 del 30.09.2020, riportate nel testo del regolamento allegato (*Allegato A*) in cui le parti aggiunte sono espresse in neretto e le parti eliminate sono espresse sottolineate e tra parentesi;

**CONSIDERATO** che le predette modifiche risultano necessarie, tra l'altro, per adeguare il regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti alle innovazioni normative contenute nel decreto legislativo 03.09.2020, n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, che riforma, tra l'altro, l'articolo 198 del d.lgs. n. 152/2006 sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani ed interviene:

- sulla definizione dei rifiuti di cui all'articolo 183 del d.lgs. n. 152/2006;
- sulla classificazione dei rifiuti di cui all'articolo 184 del d.lgs. n. 152/2006;
- sulle definizioni in materia di imballaggi di cui all'articolo 218 del d.lgs. n. 152/2006;

**DATO ATTO** che il decreto legislativo 03.09.2020, n. 116 è entrato in vigore il 26.09.2020; tuttavia, ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del medesimo decreto, al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e agli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021";

**DATO ATTO**, altresì, che le principali novità che interessano il regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, di seguito al decreto legislativo 03.09.2020, n. 116, risultano essere le seguenti:

- nuova classificazione dei rifiuti, nell'articolo 3 del regolamento comunale, in esecuzione del d.lgs. n. 116/2020 secondo il quale i rifiuti sono urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi. Non esistono più i rifiuti assimilati agli urbani ed ogni riferimento del regolamento a questa



tipologia è stato eliminato compreso l'allegato A concernente l'elenco delle sostanze assimilate ai rifiuti urbani;

- per le utenze non domestiche riconducibili alla categoria tariffaria 14 (Attività industriali con capannoni di produzione) viene prevista, nell'articolo 10, comma 9 del regolamento comunale, la tassazione delle sole superfici che producono rifiuti urbani. In particolare, le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall'applicazione della tassa sui rifiuti, compresa la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento alla tassa sui rifiuti delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque della parte delle aree dove vi è presenza di persone fisiche come, ad esempio, mense ed uffici;
- regolamentazione, nell'articolo 11-bis del regolamento comunale, delle forme, dei tempi e delle modalità di comunicazione circa l'eventuale uscita dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche, in attuazione di quanto disposto dagli articoli 198, comma 2-bis e 238, comma 10 del d.lgs. n. 152/2006, come modificati dal d.lgs. n. 116/2020, che danno facoltà alle utenze non domestiche di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento, dimostrando di aver avviato a recupero i rifiuti prodotti. In particolare, si prevede l'eliminazione della parte variabile della tassa sui rifiuti in caso di avvio al recupero della totalità dei rifiuti urbani prodotti, mediante l'intervento di soggetti privati autorizzati e al di fuori del servizio pubblico;
- l'articolo 238, comma 10 del d.lgs. n. 152/2006, così come modificato dal d.lgs n. 116/2020, disciplina solo alcuni aspetti amministrativi/operativi discendenti dall'opzione di uscita dal servizio pubblico da parte delle utenze non domestiche, come la durata minima dell'opzione (cinque anni), l'esclusione dal pagamento della quota variabile della TARI o della tariffa corrispettiva e la documentazione da produrre per accedere a tale agevolazione (attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti urbani su incarico dell'utenza non domestica). L'articolo 30, comma 5, quarto periodo del decreto-legge 22.03.2021, n. 41 convertito, con modificazioni, dalla legge 21.05.2021, n. 69 ha previsto, altresì, che: "La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al Comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022". Pertanto, vengono regolamentati, nell'articolo 11-ter del regolamento comunale, alcuni aspetti che consentono al Comune di istituire un sistema ordinato di entrata ed uscita dal servizio pubblico, sia relativamente ai contenuti della dichiarazione di uscita, che a quelli da presentare a consuntivo, consentendo di verificare i quantitativi di rifiuti effettivamente recuperati e riciclati, anche al fine di valutare la permanenza della concessione dell'agevolazione;

**CONSIDERATO** che si è resa necessaria la sostituzione del comma 4 nell'articolo 18 del regolamento comunale affinché si tenesse conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 48 della legge 30.12.2020, n. 178 secondo cui, a partire dall'anno 2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tassa sui rifiuti è dovuta in misura ridotta di due terzi;

**DATO ATTO**, altresì, che si è provveduto:

- all'estensione all'anno 2021 di quanto precedentemente previsto dall'articolo 19, comma 5 del regolamento comunale per il solo anno 2020 e, pertanto, il testo aggiornato del comma risulta essere il seguente: "Ai sensi dell'articolo 1, comma 660 della legge 27.12.2013, n. 147, il Consiglio Comunale può riconoscere, per gli anni 2020 e 2021, alle tipologie di attività di utenze non domestiche che, a causa dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus Covid-19, siano state costrette, nei medesimi anni, a sospendere la loro attività o a esercitarla in forma ridotta a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la sospensione totale o parziale,



*una riduzione della quota variabile della tariffa nella misura massima del 25%. Nella deliberazione consiliare, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, sono determinate le categorie di attività di utenze non domestiche beneficiarie della riduzione con specifica della relativa percentuale di riduzione della quota variabile della tariffa";*

- all'inserimento, nell'articolo 22 del regolamento comunale, del comma 7 avente il seguente testo: *"Per l'anno 2021, il Comune di Positano ha adottato la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 31.05.2021 ad oggetto: "Emergenza COVID-19. Differimento delle scadenze delle rate per il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) dell'anno 2021";*

**DATO ATTO** che risulta allegato alla presente deliberazione, altresì, il testo del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26.09.2014 e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 2 del 28.03.2019 e n. 19 del 30.09.2020, coordinato con le modifiche approvate con la presente deliberazione (*Allegato B*);

**VISTO** l'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 (nel testo sostituito dall'articolo 15-bis, comma 1, lett. a) del decreto-legge 30.04.2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28.06.2019, n. 58) con il quale si prevede che: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";*

**CONSIDERATO** che l'articolo 13, comma 15-ter del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 (inserito dall'articolo 15-bis, comma 1, lett. b) del decreto-legge 30.04.2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28.06.2019, n. 58) dispone che: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";*

**VISTO** l'articolo 53, comma 16 della legge 23.12.2000, n. 388 così come sostituito dall'articolo 27, comma 8 della legge 28.12.2001 n. 448, ove viene sancito che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che gli stessi regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

**CONSIDERATO** che l'articolo 30, comma 5, primo, secondo e terzo periodo del decreto-legge 22.03.2021, n. 41 convertito, con modificazioni, dalla legge 21.05.2021, n. 69, prevede quanto segue: *"Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in*



data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile";

**VISTO** il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.09.2020;

**VISTA**, infine, la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 28.08.2020 ad oggetto: "Tassa sui rifiuti (TARI). Designazione del funzionario responsabile";

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica resi, ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, dal Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva LL.PP. Pianificazione del Territorio - Servizio Ecologia e dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria - Servizio Tributi e apposti in calce alla proposta di deliberazione allegata;

**ACQUISITO**, altresì, il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria - Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e apposto in calce alla proposta di deliberazione allegata;

**ACQUISITO**, altresì, il parere del Revisore dei conti dott. Ruggero De Pari reso, con verbale n. 13/2021 del 25.06.2021 (prot. n. 8413 del 25.06.2021), in conformità a quanto prescritto dall'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7) del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e allegato alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale (*Allegato C*);

**UDITA** la discussione che qui si riporta:

*Il Sindaco provvede ad illustrare la proposta precisando che vi è la necessità di adeguarsi alle innovazioni normative introdotte dal D.Lgs. 03.09.2020 n. 116, ed in particolare il nuovo Regolamento che si va ad approvare recepisce e disciplina:*

*- la nuova classificazione dei rifiuti in urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi, essendo venuta meno la tipologia dei rifiuti assimilati agli urbani;*

*- l'art.11 bis del nuovo Regolamento va a disciplinare le modalità attraverso le quali le utenze non domestiche potranno richiedere l'uscita dal Servizio Pubblico di Gestione dei Rifiuti, opportunità questa, come già detto, prevista dal D. Lgs. n.116/2020, che dà la facoltà a questa categoria di utenze di non avvalersi del servizio pubblico con l'eliminazione della parte variabile della tassa sui rifiuti in caso di avvio al recupero della totalità dei rifiuti urbani prodotti mediante l'intervento di soggetti privati e quindi al di fuori del servizio pubblico; la scelta dell'opzione va fatta entro il 30 giugno di ogni anno ed ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo e solo per l'anno 2021 la scelta doveva essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal primo gennaio 2022;*

*- l'art.19, comma 5, è stato modificato prevedendosi anche per l'anno 2021 la possibilità per il Consiglio Comunale di applicare una riduzione nella misura massima del 25% della parte variabile della tariffa per tutte le attività di utenze non domestiche che siano state costrette a sospendere o ridurre la loro attività a seguito dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19;*

*- è stata, inoltre, richiamata all'art.22, la deliberazione del Consiglio Comunale con la quale, sempre a causa dell'emergenza Covid, si è provveduto a differire le scadenze dei pagamenti delle rate della Tari anche per l'anno 2021;*

*La Capogruppo di Minoranza, Consigliera Gabriella Guida, dichiara che la Minoranza voterà a favore trattandosi di adeguamenti normativi, tuttavia chiede che vi sia un confronto preventivo su argomenti di questo tipo e ribadisce, a tal fine, la necessità che si provveda a ripristinare l'istituzione delle Commissioni Consiliari;*



**ESAUTITA** la discussione si procede con la votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

**Presenti: n. 12 (dodici)**

**Assenti: n. 1 (uno: De Lucia Michele)**

**Votanti: n. 12 (dodici)**

**Voti favorevoli: n. 12 (dodici)**

**Voti contrari: 0 (zero)**

**Astenuti: 0 (zero)**

### **DELIBERA**

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende integralmente ripetuta e trascritta;
2. di approvare, per le motivazioni citate in premessa, le modifiche al regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26.09.2014 e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 2 del 28.03.2019 e n. 19 del 30.09.2020, riportate nel testo del regolamento allegato (*Allegato A*) in cui le parti aggiunte sono esposte in neretto e le parti eliminate sono esposte sottolineate e tra parentesi;
3. di approvare, altresì, il testo del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26.09.2014 e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 2 del 28.03.2019 e n. 19 del 30.09.2020, coordinato con le modifiche approvate con la presente deliberazione (*Allegato B*);
4. di dare atto che le modifiche al regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti di cui al precedente punto 2., in esecuzione dell'articolo 30, comma 5, primo e secondo periodo del decreto-legge 22.03.2021, n. 41 convertito, con modificazioni, dalla legge 21.05.2021, n. 69, hanno effetto dal primo gennaio 2021;
5. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, in esecuzione dell'articolo 13, commi 15 e 15-ter del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Ravvisata l'urgenza della presente deliberazione;

Con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

**Presenti: n. 12 (dodici)**

**Assenti: n. 1 (uno: De Lucia Michele)**

**Votanti: n. 12 (dodici)**

**Voti favorevoli: n. 12 (dodici)**

**Voti contrari: 0 (zero)**

**Astenuti: 0 (zero)**

### **DELIBERA**

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.



**OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI. APPROVAZIONE MODIFICHE.**

**IL SINDACO  
PROPONE**

**AL CONSIGLIO COMUNALE**

**CONSIDERATO** che l'articolo 1, comma 738 della legge 27.12.2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, che l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639 della legge 27.12.2013, n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge;

**VISTA** la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) contenuta nella legge 27.12.2013, n. 147;

**DATO ATTO** che ai Comuni è riconosciuta potestà regolamentare generale, per quanto concerne la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26.09.2014 ad oggetto: "Imposta unica comunale (IUC) - componente tassa sui rifiuti (TARI). Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Approvazione";

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28.03.2019 ad oggetto: "Imposta unica comunale (IUC) - componente tassa sui rifiuti (TARI). Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Approvazione modifica";

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30.09.2020 ad oggetto: "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Approvazione modifiche";

**DATO ATTO** che occorre procedere all'approvazione delle modifiche al regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26.09.2014 e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 2 del 28.03.2019 e n. 19 del 30.09.2020, riportate nel testo del regolamento allegato (*Allegato A*) in cui le parti aggiunte sono esposte in neretto e le parti eliminate sono esposte sottolineate e tra parentesi;

**CONSIDERATO** che le predette modifiche risultano necessarie, tra l'altro, per adeguare il regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti alle innovazioni normative contenute nel decreto legislativo 03.09.2020, n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, che riforma, tra l'altro, l'articolo 198 del d.lgs. n. 152/2006 sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani ed interviene:

- sulla definizione dei rifiuti di cui all'articolo 183 del d.lgs. n. 152/2006;
- sulla classificazione dei rifiuti di cui all'articolo 184 del d.lgs. n. 152/2006;
- sulle definizioni in materia di imballaggi di cui all'articolo 218 del d.lgs. n. 152/2006;

**DATO ATTO** che il decreto legislativo 03.09.2020, n. 116 è entrato in vigore il 26.09.2020; tuttavia, ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del medesimo decreto, al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e agli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021";

**DATO ATTO**, altresì, che le principali novità che interessano il regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, di seguito al decreto legislativo 03.09.2020, n. 116, risultano essere le seguenti:

- nuova classificazione dei rifiuti, nell'articolo 3 del regolamento comunale, in esecuzione del d.lgs. n. 116/2020 secondo il quale i rifiuti sono urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi.

Non esistono più i rifiuti assimilati agli urbani ed ogni riferimento del regolamento a questa tipologia è stato eliminato compreso l'allegato A concernente l'elenco delle sostanze assimilate ai rifiuti urbani;

- per le utenze non domestiche riconducibili alla categoria tariffaria 14 (Attività industriali con capannoni di produzione) viene prevista, nell'articolo 10, comma 9 del regolamento comunale, la tassazione delle sole superfici che producono rifiuti urbani. In particolare, le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall'applicazione della tassa sui rifiuti, compresa la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento alla tassa sui rifiuti delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque della parte delle aree dove vi è presenza di persone fisiche come, ad esempio, mense ed uffici;
- regolamentazione, nell'articolo 11-*bis* del regolamento comunale, delle forme, dei tempi e delle modalità di comunicazione circa l'eventuale uscita dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche, in attuazione di quanto disposto dagli articoli 198, comma 2-*bis* e 238, comma 10 del d.lgs. n. 152/2006, come modificati dal d.lgs. n. 116/2020, che danno facoltà alle utenze non domestiche di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento, dimostrando di aver avviato a recupero i rifiuti prodotti. In particolare, si prevede l'eliminazione della parte variabile della tassa sui rifiuti in caso di avvio al recupero della totalità dei rifiuti urbani prodotti, mediante l'intervento di soggetti privati autorizzati e al di fuori del servizio pubblico;
- l'articolo 238, comma 10 del d.lgs. n. 152/2006, così come modificato dal d.lgs n. 116/2020, disciplina solo alcuni aspetti amministrativi/operativi discendenti dall'opzione di uscita dal servizio pubblico da parte delle utenze non domestiche, come la durata minima dell'opzione (cinque anni), l'esclusione dal pagamento della quota variabile della TARI o della tariffa corrispettiva e la documentazione da produrre per accedere a tale agevolazione (attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti urbani su incarico dell'utenza non domestica). L'articolo 30, comma 5, quarto periodo del decreto-legge 22.03.2021, n. 41 convertito, con modificazioni, dalla legge 21.05.2021, n. 69 ha previsto, altresì, che: "La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al Comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022". Pertanto, vengono regolamentati, nell'articolo 11-*ter* del regolamento comunale, alcuni aspetti che consentono al Comune di istituire un sistema ordinato di entrata ed uscita dal servizio pubblico, sia relativamente ai contenuti della dichiarazione di uscita, che a quelli da presentare a consuntivo, consentendo di verificare i quantitativi di rifiuti effettivamente recuperati e riciclati, anche al fine di valutare la permanenza della concessione dell'agevolazione;

**CONSIDERATO** che si è resa necessaria la sostituzione del comma 4 nell'articolo 18 del regolamento comunale affinché si tenesse conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 48 della legge 30.12.2020, n. 178 secondo cui, a partire dall'anno 2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tassa sui rifiuti è dovuta in misura ridotta di due terzi;

**DATO ATTO**, altresì, che si è provveduto:

- all'estensione all'anno 2021 di quanto precedentemente previsto dall'articolo 19, comma 5 del regolamento comunale per il solo anno 2020 e, pertanto, il testo aggiornato del comma risulta essere il seguente: "Ai sensi dell'articolo 1, comma 660 della legge 27.12.2013, n. 147, il Consiglio Comunale può riconoscere, per gli anni 2020 e 2021, alle tipologie di attività di utenze non domestiche che, a causa dell'emergenza





sanitaria collegata alla diffusione del virus Covid-19, siano state costrette, nei medesimi anni, a sospendere la loro attività o a esercitarla in forma ridotta a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la sospensione totale o parziale, una riduzione della quota variabile della tariffa nella misura massima del 25%. Nella deliberazione consiliare, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, sono determinate le categorie di attività di utenze non domestiche beneficiarie della riduzione con specifica della relativa percentuale di riduzione della quota variabile della tariffa";

- all'inserimento, nell'articolo 22 del regolamento comunale, del comma 7 avente il seguente testo: "Per l'anno 2021, il Comune di Positano ha adottato la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 31.05.2021 ad oggetto: "Emergenza COVID-19. Differimento delle scadenze delle rate per il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) dell'anno 2021";

**DATO ATTO** che risulta allegato alla presente deliberazione, altresì, il testo del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26.09.2014 e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 2 del 28.03.2019 e n. 19 del 30.09.2020, coordinato con le modifiche approvate con la presente deliberazione (Allegato B);

**VISTO** l'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 (nel testo sostituito dall'articolo 15-bis, comma 1, lett. a) del decreto-legge 30.04.2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28.06.2019, n. 58) con il quale si prevede che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

**CONSIDERATO** che l'articolo 13, comma 15-ter del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 (inserito dall'articolo 15-bis, comma 1, lett. b) del decreto-legge 30.04.2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28.06.2019, n. 58) dispone che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

**VISTO** l'articolo 53, comma 16 della legge 23.12.2000, n. 388 così come sostituito dall'articolo 27, comma 8 della legge 28.12.2001 n. 448, ove viene sancito che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che gli stessi regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

**CONSIDERATO** che l'articolo 30, comma 5, primo, secondo e terzo periodo del decreto-legge 22.03.2021, n. 41 convertito, con modificazioni, dalla legge 21.05.2021, n. 69, prevede quanto segue: "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre

2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile”;

**VISTO** il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.09.2020;

**VISTA**, infine, la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 28.08.2020 ad oggetto: “Tassa sui rifiuti (TARI). Designazione del funzionario responsabile”;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica resi, ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, dal Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva LL.PP. Pianificazione del Territorio - Servizio Ecologia e dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria - Servizio Tributi;

**ACQUISITO**, altresì, il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria - Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267;

**ACQUISITO**, altresì, il parere del Revisore dei conti dott. Ruggero De Pari reso, con verbale n. 13/2021 del 25.06.2021 (prot. n. 8413 del 25.06.2021), in conformità a quanto prescritto dall'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7) del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e allegato alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale (*Allegato C*);

Con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

#### **DI DELIBERARE**

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende integralmente ripetuta e trascritta;
2. di approvare, per le motivazioni citate in premessa, le modifiche al regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26.09.2014 e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 2 del 28.03.2019 e n. 19 del 30.09.2020, riportate nel testo del regolamento allegato (*Allegato A*) in cui le parti aggiunte sono esposte in neretto e le parti eliminate sono esposte sottolineate e tra parentesi;
3. di approvare, altresì, il testo del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26.09.2014 e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 2 del 28.03.2019 e n. 19 del 30.09.2020, coordinato con le modifiche approvate con la presente deliberazione (*Allegato B*);
4. di dare atto che le modifiche al regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti di cui al precedente punto 2., in esecuzione dell'articolo 30, comma 5, primo e secondo periodo del decreto-legge 22.03.2021, n. 41 convertito, con modificazioni, dalla legge 21.05.2021, n. 69, hanno effetto dal primo gennaio 2021;



5. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, in esecuzione dell'articolo 13, commi 15 e 15-ter del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214;

**IL SINDACO  
PROPONE  
AL CONSIGLIO COMUNALE**



Ravvisata l'urgenza della presente deliberazione;

Con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

**DI DELIBERARE**

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

il 25 GIU 2021

**IL SINDACO**  
**dott. Giuseppe Guida**  


Pareri favorevoli di regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000

il 24 giugno 2021


**Il Responsabile dell'Area Tecnica-Manutentiva**  
**Ing. Raffaele Exa**  


**Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria**  
**Dott. Gianpiero Cicalese**  


Parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000

il 24 giugno 2021

**Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria**  
**Dott. Gianpiero Cicalese**  



**COMUNE DI POSITANO**  
Provincia di Salerno

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE  
DELLA TASSA SUI RIFIUTI**



*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26.09.2014*  
*Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28.03.2019*  
*Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30.09.2020*

*Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.06.2021*  
(le parti aggiunte dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.06.2021 sono espone in neretto e le parti eliminate dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.06.2021 sono espone sottolineate e tra parentesi)

## INDICE

<b>Articolo</b>	<b>Oggetto</b>
1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
2	DESTINAZIONE DELLA TASSA
3	GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
4	RIFIUTI (ASSIMILATI AGLI URBANI) <b>SPECIALI</b>
5	SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI
6	SOGGETTO ATTIVO
7	PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
8	SOGGETTI PASSIVI
9	LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTE ALLA TASSA
10	ESCLUSIONI DALLA TASSA
11	RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
<b>11-bis</b>	<b>AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI URBANI</b>
<b>11-ter</b>	<b>OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA E IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA</b>
12	PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA
13	TARIFFE
14	CATEGORIE DI UTENZA
15	SCUOLE STATALI
16	TASSA GIORNALIERA
17	TRIBUTO PROVINCIALE
18	RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
19	RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
20	CUMULABILITA' DELLE RIDUZIONI
21	DICHIARAZIONE TARI
22	RISCOSSIONE
23	ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE COATTIVA, RAVVEDIMENTO, AUTOTUTELA, RIMBORSI, INTERESSI, COMPENSAZIONI E VERSAMENTI
24	SANZIONI
25	FUNZIONARIO RESPONSABILE
26	CONTENZIOSO
27	ENTRATA IN VIGORE – NORME FINALI



ARTICOLO 1  
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Positano della tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI, nell'ambito della potestà regolamentare generale dei comuni, per quanto concerne la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, così come confermata dall'articolo 14, comma 6 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 e dall'articolo 1, comma 702 della legge 27.12.2013, n. 147.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668 della legge 27.12.2013, n. 147.
3. La tariffa della TARI si conforma alle disposizioni contenute nel D.P.R. 27.04.1999, n. 158.

ARTICOLO 2  
DESTINAZIONE DELLA TASSA

1. La TARI è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani (e dei rifiuti assimilati agli urbani) avviati allo smaltimento.

ARTICOLO 3  
GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani (e assimilati) e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Si definisce rifiuto, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 03.04.2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
3. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2 del decreto legislativo 03.04.2006, n. 152:
  - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
4. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3 del decreto legislativo 03.04.2006, n. 152:
  - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile;
  - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
  - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.)

**3. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.**

**4. Sono rifiuti urbani:**

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-*quater* prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinqies* del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c), d) ed e);
- g) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

**5. Sono rifiuti speciali:**

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle





acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;

i) i veicoli fuori uso.

6. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

7. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:

1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;

2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;

3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;

f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;

h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;



- i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «rifiuti organici», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;



- t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.



#### ARTICOLO 4 RIFIUTI (ASSIMILATI AGLI URBANI) SPECIALI

(1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione della TARI e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A del presente regolamento provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie. Per l'assimilazione non è previsto alcun limite quantitativo.)

2. I rifiuti speciali (non assimilati agli urbani) non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.

#### ARTICOLO 5 SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 03.04.2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;

- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b) del presente articolo, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 03.05.2000 e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30.05.2008, n. 117.

#### ARTICOLO 6 SOGGETTO ATTIVO

1. La TARI è accertata e riscossa dal Comune per gli immobili assoggettabili alla tassa la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla tassa.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui la tassa si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.



#### ARTICOLO 7 PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (e assimilati).

2. Si intendono per:

- a) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
- b) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. La detenzione o la conduzione di un locale o di un'area si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica nonché con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e, comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta alla data di acquisizione della residenza anagrafica. Per le utenze non domestiche, la detenzione o la conduzione di un locale o di un'area si realizza, altresì, con il rilascio, da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile, o con la dichiarazione o comunicazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani (e assimilati) o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

## ARTICOLO 8 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (e assimilati). In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile, utilizzate in via esclusiva, la TARI è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

5. L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

## ARTICOLO 9 LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTE ALLA TASSA

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti **urbani**:

- a) tutti i locali, comunque denominati, a qualsiasi uso adibiti, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e catastale;
- b) le aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all'aperto e parcheggi, salvo i casi di



esclusione di cui al successivo articolo 10, comma 1;

c) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.

2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647 della legge 27.12.2013, n. 147, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani (e assimilati). L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal primo gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647 della legge 27.12.2013, n. 147.

3. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

4. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 21, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare della tassa dovuta.

5. Per le unità immobiliari assoggettabili alla TARI in base alla superficie calpestabile, la superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.

6. La superficie dei locali e delle aree scoperte soggette alla TARI è espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

7. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23.03.1998, n. 138.

#### ARTICOLO 10 ESCLUSIONI DALLA TASSA

1. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano occupate o detenute in via esclusiva.

2. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti(,) urbani (o assimilati), per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo,:

- a) centrali termiche; locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere; superfici adibite all'allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili; locali destinati esclusivamente alla essiccazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
- c) la parte degli impianti sportivi riservata di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità alla tassa



degli spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico;

- d) locali e relative pertinenze destinati all'esercizio della religione e del culto della Chiesa Cattolica, nonché delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato intese ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione;
- e) locali per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani (e assimilati) a causa di norme legislative o regolamentari ovvero di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri;
- f) locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (acqua, gas ed energia elettrica) e non arredati.

Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

**3. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali (non assimilati ai rifiuti urbani) o sostanze, comunque, non conferibili al pubblico servizio, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. **A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà espletare gli adempimenti previsti al successivo comma 7 e presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare di riferimento.****

**4. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali (non assimilati), in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2 del decreto legislativo 03.04.2006, n. 152.**

**5. Non sono, in particolare, soggette alla TARI:**

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

**6. Per le utenze non domestiche, nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici non assoggettabili alla TARI ove si formano i rifiuti speciali (non assimilati ai rifiuti urbani) o sostanze, comunque, non conferibili al pubblico servizio, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani (e di rifiuti speciali assimilati), la superficie imponibile è calcolata in modo forfettario, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:**

- a) lavanderie: 20%;
- b) officine meccaniche, elettrauti: 20%;
- c) studi dentistici e laboratori odontotecnici: 20%;
- d) laboratori di analisi: 20%;
- e) tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie: 30%;
- f) falegnamerie: 25%;

**7. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:**



a) dichiarare, contestualmente alla dichiarazione originaria o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (rifiuti speciali (non assimilati ai rifiuti urbani), pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codici CER;

b) comunicare, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

8. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla TARI ai sensi del presente articolo, la stessa verrà applicata per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

9. **Per le utenze non domestiche riconducibili alla categoria tariffaria 14 (Attività industriali con capannoni di produzione) vengono tassate le sole superfici che producono rifiuti urbani. In particolare, le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall'applicazione della tassa sui rifiuti, compresa la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento alla tassa sui rifiuti delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque della parte delle aree dove vi è presenza di persone fisiche come, ad esempio, mense ed uffici.**

10. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, si applica la tassa sui rifiuti a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

#### ARTICOLO 11

#### RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nelle seguenti misure, previa attestazione del responsabile del servizio ecologia, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita:

- a) in misura pari al 40% della tariffa per distanze fino a 2.000 metri;
- b) in misura pari al 35% della tariffa per distanze superiori a 2.000 metri.

Nel calcolo delle distanze vanno esclusi i percorsi in proprietà privata.

2. La TARI è dovuta nella misura del 20 per cento della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.






**ARTICOLO 11-bis**  
**AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI URBANI**

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della parte variabile della tassa sui rifiuti riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenute alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

**ARTICOLO 11-ter**  
**OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA E IL REINTEGRO**  
**DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA**

- 
1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al precedente articolo 11-bis, comma 1 del presente regolamento e conferire a recupero, al di fuori del servizio pubblico, la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune di Positano - ufficio ecologia, a mezzo posta elettronica certificata, utilizzando il modello predisposto dallo stesso ufficio, entro il termine del 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il termine del 31 maggio 2021 con effetti a decorrere dal primo gennaio 2022.
  2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata, altresì, idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Tali comunicazioni, dopo l'istruttoria dell'ufficio ecologia, saranno trasmesse in copia all'ufficio tributi e sono valide quali dichiarazioni di variazione ai fini della TARI. Delle stesse comunicazioni, l'ufficio ecologia ne dà notizia al gestore del servizio rifiuti.

**3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico. A decorrere dal 2022, la mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2 entro il termine del 30 giugno, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico per un periodo di cinque anni.**

**4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.**

**5. L'esclusione della parte variabile della tassa sui rifiuti è comunque subordinata alla presentazione al Comune di Positano - ufficio ecologia, a mezzo posta elettronica certificata, di una comunicazione annuale concernente l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. Tale comunicazione va presentata, a pena di decadenza, con le modalità ed entro il termine indicati al successivo comma 6.**

**6. Entro e non oltre il termine del 31 marzo di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare, a pena di decadenza, al Comune di Positano, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente allegando l'attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero. L'ufficio ecologia, in mancanza della comunicazione di cui al precedente periodo oppure nel caso che la stessa con relativi allegati non risulti idonea a comprovare quanto richiesto, ne dà comunicazione all'ufficio tributi ai fini del pagamento della parte variabile della tassa sui rifiuti relativa all'anno precedente che risulta essere dovuta.**

#### ARTICOLO 12 PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

**1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.**

**2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.**

**3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, l'utenza si considera cessata alla data di presentazione della dichiarazione.**

**4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione sia prodotta entro i termini previsti per la sua presentazione, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.**



**ARTICOLO 13**  
**TARIFFE**

1. La tassa sui rifiuti è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158.
3. La tariffa è composta:
  - a) da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
  - b) da una quota variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
4. La tariffa per le utenze domestiche è determinata:
  - a) per la quota fissa, applicando alla superficie tassabile le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;
  - b) per la quota variabile, in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27.04.1999, n. 158.
5. La tariffa per le utenze non domestiche è determinata:
  - a) per la quota fissa, applicando alla superficie tassabile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27.04.1999, n. 158;
  - b) per la quota variabile, applicando alla superficie tassabile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. 27.04.1999, n. 158.
6. I coefficienti rilevanti nel calcolo delle tariffe, di cui ai precedenti commi 4 e 5, sono stabiliti dal Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione delle tariffe tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 652, terzo periodo della legge 27.12.2013, n. 147 al fine di semplificarne l'individuazione.
7. Il Consiglio Comunale approva, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 1, comma 683 della legge 27.12.2013, n. 147 approvato dallo stesso Consiglio Comunale tenendo conto delle prescrizioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al periodo precedente, ha effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
8. Le deliberazioni di approvazione delle tariffe TARI sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.
9. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani (e dei rifiuti assimilati) individuati dal piano finanziario in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27.04.1999, n. 158, compresi i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13.01.2003, n. 36, nonché i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade ed aree pubbliche.
10. I costi complessivi da coprire attraverso le tariffe della TARI sono ripartiti, con la deliberazione di approvazione delle tariffe, tra le utenze domestiche e non domestiche



secondo la loro partecipazione al gettito del tributo dell'anno precedente, nel superiore interesse di non aumentare il carico tributario delle utenze domestiche.

**11.** Nella ripartizione dei costi complessivi di cui al precedente comma è assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 4, comma 2 del D.P.R. 27.04.1999, n. 158 e dall'articolo 1, comma 658 della legge 27.12.2013, n. 147, riconoscendo a tali utenze, nella deliberazione di approvazione delle tariffe TARI dell'anno *n*, una riduzione della loro percentuale di partecipazione ai costi complessivi pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata realizzatasi nell'anno *n-1* rispetto all'anno *n-2*, con un massimo di un punto percentuale.

#### ARTICOLO 14 CATEGORIE DI UTENZA

**1.** La tassa sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, la suddivisione delle utenze fra domestiche e non domestiche, intendendosi:

- a) per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione;
- b) per utenza non domestica, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi.

**2.** Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

- a) utenze domestiche residenti che sono quelle condotte da persone fisiche residenti nel Comune di Positano e che hanno stabilito nell'abitazione la propria residenza anagrafica. Per tali utenze il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante dall'anagrafe del Comune di Positano al primo gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute nella composizione del nucleo familiare avranno efficacia a partire dall'anno seguente. Devono, comunque, essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio;
- b) altre utenze domestiche come quelle condotte da persone fisiche residenti nel Comune di Positano ma che non hanno stabilito nell'abitazione la propria residenza anagrafica, quelle condotte da persone fisiche non residenti nel Comune di Positano, gli alloggi a disposizione di soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche, gli alloggi dei cittadini italiani residenti all'estero (iscritti AIRE), le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito che non rientrano nelle utenze non domestiche. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, calcolando gli occupanti, sulla base della superficie dell'utenza, nel seguente modo:



Superficie utenza in mq.	N. occupanti
Da 1 a 50 mq.	1
Da 51 a 100 mq.	2
Da 101 a 150 mq.	3
Da 151 a 200 mq.	4
Da 201 a 250 mq.	5
Superiore a 250 mq.	6

3. La classificazione delle utenze domestiche in funzione del numero degli occupanti è riportata nell'allegato B del presente regolamento.

4. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, sulla base dei criteri previsti dal D.P.R. 27.04.1999, n. 158 e tenuto conto della specificità della realtà comunale e delle categorie in uso nel Comune di Positano con il previgente prelievo TARSU che hanno portato all'integrazione di alcune categorie con altre attività e alla creazione, rispetto al D.P.R. n. 158/1999, di un'ulteriore categoria avente ad oggetto le attività di Bed & breakfast e Agriturismo contraddistinta, per la minore potenzialità di produzione di rifiuti, da coefficienti di potenziale produzione (kc e kd) ridotti del 40% rispetto a quelli stabiliti per la categoria degli alberghi senza ristorante, pensioni, affittacamere e case vacanze.

5. Le categorie di attività per le utenze non domestiche sono individuate nell'allegato B del presente regolamento.

6. L'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle categorie individuate nell'allegato B del presente regolamento viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

7. Le attività non comprese in una specifica categoria dell'allegato B del presente regolamento sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

8. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

#### ARTICOLO 15 SCUOLE STATALI

1. La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinata dall'articolo 33-bis del decreto-legge 31.12.2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.02.2008, n. 31.

2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, determinato in misura pari al contributo a carico del MIUR, è sottratto dai costi generali di gestione del piano finanziario che devono essere coperti con la tassa sui rifiuti.

#### ARTICOLO 16 TASSA GIORNALIERA

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti (assimilati) prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, si applica la TARI in base a tariffa giornaliera.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183

giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale della TARI.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100 per cento. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847 della legge 27.12.2019, n. 160, a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

#### ARTICOLO 17 TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la TARI giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della tassa sui rifiuti.

#### ARTICOLO 18 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Alle utenze domestiche residenti di cui al precedente articolo 14, comma 2, lett. a) che procedano, con l'utilizzo di apposita compostiera fornita in comodato gratuito dal Comune, al compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto per attività agricole, di giardinaggio e di orticoltura, si applica una riduzione del 15% della quota variabile della tariffa.

2. I soggetti interessati a beneficiare della riduzione di cui al precedente comma 1 devono presentare, entro e non oltre il 30 settembre dell'anno precedente a quello per il quale si chiede la riduzione, apposita istanza. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a quando continuano le condizioni che hanno originato l'istanza. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune.

3. Usufruiscono della riduzione di cui al precedente comma 1 i beneficiari della riduzione sulla TARSU per il compostaggio domestico così come disciplinata dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 16.02.2009.

(4. In applicazione di quanto disposto dall'articolo 9-bis, comma 2 del decreto-legge 28.03.2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23.05.2014, n. 80, per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, la TARI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi per una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.)

**4. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti**

non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tassa sui rifiuti è dovuta in misura ridotta di due terzi.

ARTICOLO 19  
RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche produttrici di rifiuti (speciali assimilati agli) urbani hanno diritto, nella determinazione della TARI, ai sensi dell'articolo 1, comma 649 della legge 27.12.2013, n. 147, ad una riduzione della quota variabile della tariffa proporzionale alla quantità di rifiuti (speciali assimilati) che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.

2. In assenza di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, la concreta applicazione del disposto previsto dal precedente comma 1 è attuata mediante il riconoscimento di una riduzione percentuale della quota variabile della tariffa proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti (speciali assimilati agli) urbani avviata al riciclo nel corso dell'anno solare, così come risultante dalla documentazione prodotta, e la quantità totale di rifiuti prodotti dall'utente nel corso del medesimo anno, considerando come quantità totale di rifiuti prodotti, il risultato della moltiplicazione tra la superficie totale assoggettata alla tassa e il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della parte variabile della tariffa (coefficiente kd) della categoria corrispondente applicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe. La riduzione percentuale della quota variabile della tariffa così determinata non può, in ogni caso, essere superiore al 20%.

3. La misura della riduzione percentuale della quota variabile della tariffa verrà determinata sulla base delle quantità di rifiuti (speciali assimilati agli) urbani effettivamente avviati al riciclo secondo le modalità di seguito indicate:

Percentuale di rifiuti ( <u>speciali assimilati agli</u> ) urbani effettivamente avviati al riciclo	Riduzione percentuale della quota variabile della tariffa
fino al 10%	nessuna riduzione
dal 10% al 50%	15%
Oltre il 50%	20%

4. La riduzione di cui ai precedenti commi deve essere richiesta annualmente dall'interessato, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo, mediante apposita istanza, corredata da specifica documentazione, rilasciata dall'impresa abilitata al recupero, attestante quantità e qualità dei rifiuti (speciali assimilati agli) urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. La riduzione opera, di regola, mediante compensazione con quanto dovuto per l'anno successivo.

5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 660 della legge 27.12.2013, n. 147, il Consiglio Comunale può riconoscere, per (l'anno) **gli anni 2020 e 2021**, alle tipologie di attività di utenze non domestiche che, a causa dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus Covid-19, siano state costrette, (nel medesimo anno) **nei medesimi anni**, a sospendere la loro attività o a esercitarla in forma ridotta a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la sospensione totale o parziale, una riduzione della quota variabile della tariffa nella misura massima del 25%. Nella deliberazione consiliare, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, sono determinate le categorie di attività di utenze non domestiche beneficiarie della riduzione con specifica della relativa percentuale di riduzione della quota variabile della tariffa.

**ARTICOLO 20  
CUMULABILITA' DELLE RIDUZIONI**

**1.** In nessun caso la somma delle riduzioni ottenibili sia per le utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 60% della tassa dovuta.

**ARTICOLO 21  
DICHIARAZIONE TARI**

**1.** I soggetti passivi della TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tassa sui rifiuti e, in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

**2.** La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui:

- a) ha inizio il possesso o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
- b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
- c) si verifica la cessazione del possesso o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.

**3.** La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

**4.** La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, può essere presentata, o direttamente all'ufficio protocollo del Comune, o a mezzo posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo fax o per via telematica tramite posta elettronica certificata, allegando fotocopia del documento di identità. La dichiarazione si intende effettuata all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio a mezzo posta tramite raccomandata a.r. e alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o per via telematica.

**5.** La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.

**6.** Non occorre la dichiarazione nel caso delle concessioni per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche e nel caso delle concessioni demaniali marittime per la categoria degli stabilimenti balneari in quanto il Comune provvede direttamente alla liquidazione della TARI sulla base dei dati in esse contenuti.

**7.** Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.



## ARTICOLO 22 RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote la TARI inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale. La TARI per l'anno di riferimento è pagata al Comune in quattro rate aventi le seguenti scadenze:

- a) rata 1: 16 giugno;
- b) rata 2: 16 luglio;
- c) rata 3: 16 agosto;
- d) rata 4: 16 dicembre.

2. La TARI per l'anno di riferimento è versata al Comune mediante modelli di pagamento unificati di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 09.07.1997, n. 241 inviati ai contribuenti unitamente agli avvisi di pagamento di cui al precedente comma.

3. Non si dà luogo all'emissione dell'avviso di pagamento quando l'importo complessivamente dovuto dal contribuente per la TARI dell'anno risulti pari o inferiore a euro 10,00.

4. In applicazione di quanto disposto dall'articolo 13, comma 15-ter del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, inserito dall'articolo 15-bis, comma 1, lett. b) del decreto-legge 30.04.2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.06.2019, n. 58, a decorrere dall'anno di imposta 2020, i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle delibere applicabili per l'anno precedente a quello di riferimento, mentre i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle delibere applicabili per l'anno di riferimento, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno. Pertanto, il tributo complessivamente dovuto per le prime tre rate dell'anno di riferimento viene determinato in misura pari ai 3/4 della TARI dovuta per l'anno precedente, ovvero, nel caso in cui l'occupazione, detenzione o il possesso siano iniziati nell'anno di riferimento, in misura pari ai 3/4 del tributo dovuto per il medesimo anno determinando applicando le tariffe TARI vigenti nell'anno precedente. Il versamento dell'acconto TARI, pari al tributo complessivamente dovuto per le prime tre rate, dovrà essere effettuato mediante tre modelli di pagamento unificati di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 09.07.1997, n. 241, aventi scadenza 16 giugno, 16 luglio e 16 agosto, spediti unitamente agli avvisi di pagamento dell'acconto. Il contribuente ha la facoltà di effettuare il versamento delle prime tre rate di acconto in unica soluzione entro la scadenza del 16 giugno.

Il versamento dell'ultima rata della tassa sui rifiuti per l'anno di riferimento dovrà essere effettuato, entro il 16 dicembre, mediante il modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 09.07.1997, n. 241 spedito, una volta approvate dal Consiglio Comunale le tariffe TARI relative all'anno di riferimento, unitamente agli avvisi di pagamento del saldo e nei quali il saldo dovuto, a titolo di TARI, per l'anno di riferimento viene determinato sottraendo, dall'importo complessivo della tassa sui rifiuti e del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, dovuto per l'intero anno di riferimento, l'acconto di cui agli avvisi di pagamento relativi alle prime tre rate.

5. Per l'anno 2014, il Comune di Positano ha adottato la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 20.05.2014 ad oggetto: "IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASSA SUI RIFIUTI (TARI). Determinazione delle rate con relative scadenze e delle modalità di versamento della tassa sui rifiuti per l'anno 2014." pubblicata, in data 12.06.2014, nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360 e successive modificazioni.

6. Per l'anno 2020, il Comune di Positano ha adottato la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30.06.2020 ad oggetto: "Emergenza COVID-19. Differimento delle scadenze delle rate per il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) dell'anno 2020" pubblicata, in data 22.07.2020, nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360 e successive modificazioni.

**7. Per l'anno 2021, il Comune di Positano ha adottato la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 31.05.2021 ad oggetto: "Emergenza COVID-19. Differimento delle scadenze delle rate per il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) dell'anno 2021".**

#### ARTICOLO 23

#### ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE COATTIVA, RAVVEDIMENTO, AUTOTUTELA, RIMBORSI, INTERESSI, COMPENSAZIONI E VERSAMENTI

1. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, gli istituti del ravvedimento e dell'autotutela, i rimborsi, gli interessi e le compensazioni si applicano gli articoli 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 15 del Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007 e successive modifiche e/o integrazioni.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

4. Al contribuente che non versi, alle scadenze riportate nel precedente articolo 22, comma 1, le somme indicate negli avvisi di pagamento è notificato, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato parzialmente effettuato o avrebbe dovuto essere effettuato, avviso di accertamento in rettifica per parziale versamento o avviso di accertamento d'ufficio per omesso versamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro il termine di proposizione del ricorso, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per parziale o omesso versamento di cui al successivo articolo 24, comma 5, primo periodo, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con le modalità previste dall'articolo 6 del Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007 e successive modifiche e/o integrazioni.

7. Non si dà luogo ad emissione di avviso di accertamento quando l'ammontare dovuto, al netto di sanzioni amministrative, interessi e rimborso spese, risulti pari o inferiore all'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

8. Non sono eseguiti rimborsi della TARI per importi, al netto degli interessi, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, pari o inferiori alla soglia fissata dal precedente comma 7.

9. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del decreto-legge 06.03.2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 02.05.2014, n. 68, le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'articolo 1 della legge 27.12.2013, n. 147 si applicano anche alla TARI. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità applicative delle predette disposizioni.



## ARTICOLO 24 SANZIONI

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
2. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al precedente articolo 23, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00.
4. Le sanzioni riportate nei precedenti commi 1, 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
5. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalle dichiarazioni e/o dagli accertamenti, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18.12.1997, n. 471. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengano gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del decreto legislativo 18.12.1997, n. 471. Si applica, per la TARI, la disciplina di cui al decreto legislativo 18.12.1997, n. 472 concernente le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

## ARTICOLO 25 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

## ARTICOLO 26 CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31.12.1992, n. 546 e successive modificazioni.

## ARTICOLO 27 ENTRATA IN VIGORE – NORME FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2014 e si applica dall'anno di imposta 2014. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto. **Le deliberazioni con cui vengono approvate modifiche al presente regolamento, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data fissata da norme statali per la**

**deliberazione del bilancio di previsione oppure entro la specifica data stabilita dal legislatore, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento.**

**2.** Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- le leggi nazionali e regionali;
- lo statuto comunale;
- i regolamenti comunali.

**3.** I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.



## **(ALLEGATO A**

### **Sostanze assimilate ai rifiuti urbani**

**Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento, le seguenti sostanze:**

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

**Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15.07.2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività**

medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23.12.1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi;
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.)



## ALLEGATO B

### Categorie tariffarie utenze domestiche

Codice	N. occupanti	Descrizione
1	1	Utenza domestica – un occupante
2	2	Utenza domestica – due occupanti
3	3	Utenza domestica – tre occupanti
4	4	Utenza domestica – quattro occupanti
5	5	Utenza domestica – cinque occupanti
6	6 o più	Utenza domestica – sei occupanti

### Categorie tariffarie utenze non domestiche

Codice	Descrizione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, caserme
2	Campeggi, distributori carburanti, autorimesse, parcheggi, impianti sportivi
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante, pensioni, affittacamere e case vacanze
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie
9	Banche, istituti di credito e studi professionali
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari



Categorie tariffarie utenze non domestiche	Descrizione
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club
22	Bed & breakfast, agriturismi e immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24.04.2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21.06.2017, n. 96







**COMUNE DI POSITANO**  
Provincia di Salerno

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE  
DELLA TASSA SUI RIFIUTI**



*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26.09.2014  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28.03.2019  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30.09.2020  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30.06.2021*

**(TESTO COORDINATO)**

## INDICE

Articolo	Oggetto
1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
2	DESTINAZIONE DELLA TASSA
3	GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
4	RIFIUTI SPECIALI
5	SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI
6	SOGGETTO ATTIVO
7	PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
8	SOGGETTI PASSIVI
9	LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTE ALLA TASSA
10	ESCLUSIONI DALLA TASSA
11	RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
11-bis	AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI URBANI
11-ter	OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA E IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA
12	PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA
13	TARIFFE
14	CATEGORIE DI UTENZA
15	SCUOLE STATALI
16	TASSA GIORNALIERA
17	TRIBUTO PROVINCIALE
18	RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
19	RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
20	CUMULABILITA' DELLE RIDUZIONI
21	DICHIARAZIONE TARI
22	RISCOSSIONE
23	ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE COATTIVA, RAVVEDIMENTO, AUTOTUTELA, RIMBORSI, INTERESSI, COMPENSAZIONI E VERSAMENTI
24	SANZIONI
25	FUNZIONARIO RESPONSABILE
26	CONTENZIOSO
27	ENTRATA IN VIGORE – NORME FINALI

**ARTICOLO 1  
OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

- 1.** Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Positano della tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI, nell'ambito della potestà regolamentare generale dei comuni, per quanto concerne la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, così come confermata dall'articolo 14, comma 6 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 e dall'articolo 1, comma 702 della legge 27.12.2013, n. 147.
- 2.** L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668 della legge 27.12.2013, n. 147.
- 3.** La tariffa della TARI si conforma alle disposizioni contenute nel D.P.R. 27.04.1999, n. 158.

**ARTICOLO 2  
DESTINAZIONE DELLA TASSA**

- 1.** La TARI è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento.

**ARTICOLO 3  
GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

- 1.** La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
- 2.** Si definisce rifiuto, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 03.04.2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
- 3.** I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
- 4.** Sono rifiuti urbani:
  - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
  - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-*quater* prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del d.lgs. 152/2006;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c), d) ed e);
- g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

**5. Sono rifiuti speciali:**

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

**6. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.**

**7. Ai fini del presente regolamento si intende per:**

- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
  - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
  - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
  - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

- e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «rifiuti organici», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;



- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

#### ARTICOLO 4 RIFIUTI SPECIALI

**2.** I rifiuti speciali non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.

#### ARTICOLO 5 SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

**1.** Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 03.04.2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b) del presente articolo, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 03.05.2000 e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30.05.2008, n. 117.

#### ARTICOLO 6 SOGGETTO ATTIVO

1. La TARI è accertata e riscossa dal Comune per gli immobili assoggettabili alla tassa la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla tassa.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui la tassa si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

**ARTICOLO 7**  
**PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA**

- 1.** Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- 2.** Si intendono per:
  - a) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
  - b) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
- 3.** La detenzione o la conduzione di un locale o di un'area si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica nonché con la presenza di mobili o macchinari e finché queste condizioni permangono e, comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta alla data di acquisizione della residenza anagrafica. Per le utenze non domestiche, la detenzione o la conduzione di un locale o di un'area si realizza, altresì, con il rilascio, da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile, o con la dichiarazione o comunicazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
- 4.** La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

**ARTICOLO 8**  
**SOGGETTI PASSIVI**

- 1.** La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 2.** In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
- 3.** Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
- 4.** Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile, utilizzate in via esclusiva, la TARI è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
- 5.** L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

**ARTICOLO 9**  
**LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTE ALLA TASSA**

- 1.** Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani:
  - a) tutti i locali, comunque denominati, a qualsiasi uso adibiti, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro



- regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e catastale;
- b) le aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all'aperto e parcheggi, salvo i casi di esclusione di cui al successivo articolo 10, comma 1;
  - c) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647 della legge 27.12.2013, n. 147, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal primo gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647 della legge 27.12.2013, n. 147.
3. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.
4. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 21, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare della tassa dovuta.
5. Per le unità immobiliari assoggettabili alla TARI in base alla superficie calpestabile, la superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.
6. La superficie dei locali e delle aree scoperte soggette alla TARI è espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.
7. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23.03.1998, n. 138.

#### ARTICOLO 10 ESCLUSIONI DALLA TASSA

1. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano occupate o detenute in via esclusiva.
2. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo,:
  - a) centrali termiche; locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere; superfici adibite all'allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili; locali destinati esclusivamente alla essiccazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
  - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con



- altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
- c) la parte degli impianti sportivi riservata di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità alla tassa degli spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico;
  - d) locali e relative pertinenze destinati all'esercizio della religione e del culto della Chiesa Cattolica, nonché delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato intese ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione;
  - e) locali per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani a causa di norme legislative o regolamentari ovvero di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri;
  - f) locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (acqua, gas ed energia elettrica) e non arredati.

Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

**3.** Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali o sostanze, comunque, non conferibili al pubblico servizio, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà espletare gli adempimenti previsti al successivo comma 7 e presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare di riferimento.

**4.** Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2 del decreto legislativo 03.04.2006, n. 152.

**5.** Non sono, in particolare, soggette alla TARI:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

**6.** Per le utenze non domestiche, nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici non assoggettabili alla TARI ove si formano i rifiuti speciali o sostanze, comunque, non conferibili al pubblico servizio, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, la superficie imponibile è calcolata in modo forfettario, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

- a) lavanderie: 20%;
- b) officine meccaniche, elettrauti: 20%;
- c) studi dentistici e laboratori odontotecnici: 20%;
- d) laboratori di analisi: 20%;
- e) tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie: 30%;
- f) falegnamerie: 25%;

**7.** Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:



a) dichiarare, contestualmente alla dichiarazione originaria o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (rifiuti speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codici CER;

b) comunicare, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

**8.** Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla TARI ai sensi del presente articolo, la stessa verrà applicata per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

**9.** Per le utenze non domestiche riconducibili alla categoria tariffaria 14 (Attività industriali con capannoni di produzione) vengono tassate le sole superfici che producono rifiuti urbani. In particolare, le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall'applicazione della tassa sui rifiuti, compresa la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento alla tassa sui rifiuti delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque della parte delle aree dove vi è presenza di persone fisiche come, ad esempio, mense ed uffici.

**10.** Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, si applica la tassa sui rifiuti a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

#### ARTICOLO 11

##### RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

**1.** Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nelle seguenti misure, previa attestazione del responsabile del servizio ecologia, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita:

a) in misura pari al 40% della tariffa per distanze fino a 2.000 metri;

b) in misura pari al 35% della tariffa per distanze superiori a 2.000 metri.

Nel calcolo delle distanze vanno esclusi i percorsi in proprietà privata.

**2.** La TARI è dovuta nella misura del 20 per cento della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

#### ARTICOLO 11-bis

##### AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI URBANI

**1.** Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della parte variabile della tassa sui rifiuti riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenute alla corresponsione della sola parte fissa.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

**ARTICOLO 11-ter**  
**OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA E IL REINTEGRO**  
**DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA**

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al precedente articolo 11-bis, comma 1 del presente regolamento e conferire a recupero, al di fuori del servizio pubblico, la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune di Positano - ufficio ecologia, a mezzo posta elettronica certificata, utilizzando il modello predisposto dallo stesso ufficio, entro il termine del 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il termine del 31 maggio 2021 con effetti a decorrere dal primo gennaio 2022.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata, altresì, idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Tali comunicazioni, dopo l'istruttoria dell'ufficio ecologia, saranno trasmesse in copia all'ufficio tributi e sono valide quali dichiarazioni di variazione ai fini della TARI. Delle stesse comunicazioni, l'ufficio ecologia ne dà notizia al gestore del servizio rifiuti.

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico. A decorrere dal 2022, la mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2 entro il termine del 30 giugno, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico per un periodo di cinque anni.

4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune



medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

5. L'esclusione della parte variabile della tassa sui rifiuti è comunque subordinata alla presentazione al Comune di Positano - ufficio ecologia, a mezzo posta elettronica certificata, di una comunicazione annuale concernente l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. Tale comunicazione va presentata, a pena di decadenza, con le modalità ed entro il termine indicati al successivo comma 6.

6. Entro e non oltre il termine del 31 marzo di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare, a pena di decadenza, al Comune di Positano, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente allegando l'attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero. L'ufficio ecologia, in mancanza della comunicazione di cui al precedente periodo oppure nel caso che la stessa con relativi allegati non risulti idonea a comprovare quanto richiesto, ne dà comunicazione all'ufficio tributi ai fini del pagamento della parte variabile della tassa sui rifiuti relativa all'anno precedente che risulta essere dovuta.



#### ARTICOLO 12 PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, l'utenza si considera cessata alla data di presentazione della dichiarazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione sia prodotta entro i termini previsti per la sua presentazione, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

#### ARTICOLO 13 TARIFFE

1. La tassa sui rifiuti è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158.
3. La tariffa è composta:
  - a) da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti:

b) da una quota variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

**4.** La tariffa per le utenze domestiche è determinata:

a) per la quota fissa, applicando alla superficie tassabile le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;

b) per la quota variabile, in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27.04.1999, n. 158.

**5.** La tariffa per le utenze non domestiche è determinata:

a) per la quota fissa, applicando alla superficie tassabile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27.04.1999, n. 158;

b) per la quota variabile, applicando alla superficie tassabile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. 27.04.1999, n. 158.

**6.** I coefficienti rilevanti nel calcolo delle tariffe, di cui ai precedenti commi 4 e 5, sono stabiliti dal Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione delle tariffe tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 652, terzo periodo della legge 27.12.2013, n. 147 al fine di semplificarne l'individuazione.

**7.** Il Consiglio Comunale approva, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 1, comma 683 della legge 27.12.2013, n. 147 approvato dallo stesso Consiglio Comunale tenendo conto delle prescrizioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al periodo precedente, ha effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

**8.** Le deliberazioni di approvazione delle tariffe TARI sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.

**9.** Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani individuati dal piano finanziario in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27.04.1999, n. 158, compresi i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13.01.2003, n. 36, nonché i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade ed aree pubbliche.

**10.** I costi complessivi da coprire attraverso le tariffe della TARI sono ripartiti, con la deliberazione di approvazione delle tariffe, tra le utenze domestiche e non domestiche secondo la loro partecipazione al gettito del tributo dell'anno precedente, nel superiore interesse di non aumentare il carico tributario delle utenze domestiche.

**11.** Nella ripartizione dei costi complessivi di cui al precedente comma è assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 4, comma 2 del D.P.R. 27.04.1999, n. 158 e dall'articolo 1, comma 658 della legge 27.12.2013, n. 147, riconoscendo a tali utenze, nella deliberazione di approvazione delle tariffe TARI dell'anno  $n$ , una riduzione della loro percentuale di partecipazione ai costi complessivi pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata realizzatasi nell'anno  $n-1$  rispetto all'anno  $n-2$ , con un massimo di un punto percentuale.



**ARTICOLO 14**  
**CATEGORIE DI UTENZA**

**1. La tassa sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, la suddivisione delle utenze fra domestiche e non domestiche, intendendosi:**

- a) per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione;
- b) per utenza non domestica, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi.

**2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:**

- a) utenze domestiche residenti che sono quelle condotte da persone fisiche residenti nel Comune di Positano e che hanno stabilito nell'abitazione la propria residenza anagrafica. Per tali utenze il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante dall'anagrafe del Comune di Positano al primo gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute nella composizione del nucleo familiare avranno efficacia a partire dall'anno seguente. Devono, comunque, essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio;
- b) altre utenze domestiche come quelle condotte da persone fisiche residenti nel Comune di Positano ma che non hanno stabilito nell'abitazione la propria residenza anagrafica, quelle condotte da persone fisiche non residenti nel Comune di Positano, gli alloggi a disposizione di soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche, gli alloggi dei cittadini italiani residenti all'estero (iscritti AIRE), le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito che non rientrano nelle utenze non domestiche. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, calcolando gli occupanti, sulla base della superficie dell'utenza, nel seguente modo:

Superficie utenza in mq.	N. occupanti
Da 1 a 50 mq.	1
Da 51 a 100 mq.	2
Da 101 a 150 mq.	3
Da 151 a 200 mq.	4
Da 201 a 250 mq.	5
Superiore a 250 mq.	6

**3. La classificazione delle utenze domestiche in funzione del numero degli occupanti è riportata nell'allegato B del presente regolamento.**

**4. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, sulla base dei criteri previsti dal D.P.R. 27.04.1999, n. 158 e tenuto conto della specificità della realtà comunale e delle categorie in uso nel Comune di Positano con il previgente prelievo TARSU che hanno portato all'integrazione di alcune**



categorie con altre attività e alla creazione, rispetto al D.P.R. n. 158/1999, di un'ulteriore categoria avente ad oggetto le attività di Bed & breakfast e Agriturismo contraddistinta, per la minore potenzialità di produzione di rifiuti, da coefficienti di potenziale produzione (kc e kd) ridotti del 40% rispetto a quelli stabiliti per la categoria degli alberghi senza ristorante, pensioni, affittacamere e case vacanze.

5. Le categorie di attività per le utenze non domestiche sono individuate nell'allegato B del presente regolamento.

6. L'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle categorie individuate nell'allegato B del presente regolamento viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

7. Le attività non comprese in una specifica categoria dell'allegato B del presente regolamento sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

8. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

#### ARTICOLO 15 SCUOLE STATALI

1. La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinata dall'articolo 33-*bis* del decreto-legge 31.12.2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.02.2008, n. 31.

2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, determinato in misura pari al contributo a carico del MIUR, è sottratto dai costi generali di gestione del piano finanziario che devono essere coperti con la tassa sui rifiuti.

#### ARTICOLO 16 TASSA GIORNALIERA

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, si applica la TARI in base a tariffa giornaliera.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale della TARI.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100 per cento. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847 della legge 27.12.2019, n. 160, a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.





**ARTICOLO 17**  
**TRIBUTO PROVINCIALE**

- 1.** Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la TARI giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504.
- 2.** Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della tassa sui rifiuti.

**ARTICOLO 18**  
**RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE**

- 1.** Alle utenze domestiche residenti di cui al precedente articolo 14, comma 2, lett. a) che procedano, con l'utilizzo di apposita compostiera fornita in comodato gratuito dal Comune, al compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto per attività agricole, di giardinaggio e di orticoltura, si applica una riduzione del 15% della quota variabile della tariffa.
- 2.** I soggetti interessati a beneficiare della riduzione di cui al precedente comma 1 devono presentare, entro e non oltre il 30 settembre dell'anno precedente a quello per il quale si chiede la riduzione, apposita istanza. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a quando continuano le condizioni che hanno originato l'istanza. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune.
- 3.** Usufruiscono della riduzione di cui al precedente comma 1 i beneficiari della riduzione sulla TARSU per il compostaggio domestico così come disciplinata dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 16.02.2009.
- 4.** A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tassa sui rifiuti è dovuta in misura ridotta di due terzi.

**ARTICOLO 19**  
**RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

- 1.** Le utenze non domestiche produttrici di rifiuti urbani hanno diritto, nella determinazione della TARI, ai sensi dell'articolo 1, comma 649 della legge 27.12.2013, n. 147, ad una riduzione della quota variabile della tariffa proporzionale alla quantità di rifiuti che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.
- 2.** In assenza di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, la concreta applicazione del disposto previsto dal precedente comma 1 è attuata mediante il riconoscimento di una riduzione percentuale della quota variabile della tariffa proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti urbani avviata al riciclo nel corso dell'anno solare, così come risultante dalla documentazione prodotta, e la quantità totale di rifiuti prodotti dall'utente nel corso del medesimo anno, considerando come quantità totale di rifiuti prodotti, il risultato della moltiplicazione tra la superficie totale assoggettata alla tassa e il

coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della parte variabile della tariffa (coefficiente kd) della categoria corrispondente applicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe. La riduzione percentuale della quota variabile della tariffa così determinata non può, in ogni caso, essere superiore al 20%.

3. La misura della riduzione percentuale della quota variabile della tariffa verrà determinata sulla base delle quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo secondo le modalità di seguito indicate:

Percentuale di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo	Riduzione percentuale della quota variabile della tariffa
fino al 10%	nessuna riduzione
dal 10% al 50%	15%
Oltre il 50%	20%

4. La riduzione di cui ai precedenti commi deve essere richiesta annualmente dall'interessato, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo, mediante apposita istanza, corredata da specifica documentazione, rilasciata dall'impresa abilitata al recupero, attestante quantità e qualità dei rifiuti urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. La riduzione opera, di regola, mediante compensazione con quanto dovuto per l'anno successivo.

5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 660 della legge 27.12.2013, n. 147, il Consiglio Comunale può riconoscere, per gli anni 2020 e 2021, alle tipologie di attività di utenze non domestiche che, a causa dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus Covid-19, siano state costrette, nei medesimi anni, a sospendere la loro attività o a esercitarla in forma ridotta a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la sospensione totale o parziale, una riduzione della quota variabile della tariffa nella misura massima del 25%. Nella deliberazione consiliare, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, sono determinate le categorie di attività di utenze non domestiche beneficiarie della riduzione con specifica della relativa percentuale di riduzione della quota variabile della tariffa.

#### ARTICOLO 20 CUMULABILITA' DELLE RIDUZIONI

1. In nessun caso la somma delle riduzioni ottenibili sia per le utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 60% della tassa dovuta.

#### ARTICOLO 21 DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi della TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tassa sui rifiuti e, in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.


2. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui:

- a) ha inizio il possesso o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
- b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
- c) si verifica la cessazione del possesso o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.



- 3.** La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
- 4.** La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, può essere presentata, o direttamente all'ufficio protocollo del Comune, o a mezzo posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo fax o per via telematica tramite posta elettronica certificata, allegando fotocopia del documento di identità. La dichiarazione si intende effettuata all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio a mezzo posta tramite raccomandata a.r. e alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o per via telematica.
- 5.** La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.
- 6.** Non occorre la dichiarazione nel caso delle concessioni per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche e nel caso delle concessioni demaniali marittime per la categoria degli stabilimenti balneari in quanto il Comune provvede direttamente alla liquidazione della TARI sulla base dei dati in esse contenuti.
- 7.** Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

## ARTICOLO 22 RISCOSSIONE

- 
- 1.** Il Comune riscuote la TARI inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale. La TARI per l'anno di riferimento è pagata al Comune in quattro rate aventi le seguenti scadenze:
    - a) rata 1: 16 giugno;
    - b) rata 2: 16 luglio;
    - c) rata 3: 16 agosto;
    - d) rata 4: 16 dicembre.
  - 2.** La TARI per l'anno di riferimento è versata al Comune mediante modelli di pagamento unificati di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 09.07.1997, n. 241 inviati ai contribuenti unitamente agli avvisi di pagamento di cui al precedente comma.
  - 3.** Non si dà luogo all'emissione dell'avviso di pagamento quando l'importo complessivamente dovuto dal contribuente per la TARI dell'anno risulti pari o inferiore a euro 10,00.
  - 4.** In applicazione di quanto disposto dall'articolo 13, comma 15-ter del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, inserito dall'articolo 15-bis, comma 1, lett. b) del decreto-legge 30.04.2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.06.2019, n. 58, a decorrere dall'anno di imposta 2020, i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle delibere applicabili per l'anno precedente a quello di riferimento, mentre i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle delibere applicabili per l'anno di riferimento, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno.

Pertanto, il tributo complessivamente dovuto per le prime tre rate dell'anno di riferimento viene determinato in misura pari ai 3/4 della TARI dovuta per l'anno precedente, ovvero, nel caso in cui l'occupazione, detenzione o il possesso siano iniziati nell'anno di riferimento, in misura pari ai 3/4 del tributo dovuto per il medesimo anno determinato applicando le tariffe TARI vigenti nell'anno precedente. Il versamento dell'acconto TARI, pari al tributo complessivamente dovuto per le prime tre rate, dovrà essere effettuato mediante tre modelli di pagamento unificati di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 09.07.1997, n. 241, aventi scadenza 16 giugno, 16 luglio e 16 agosto, spediti unitamente agli avvisi di pagamento dell'acconto. Il contribuente ha la facoltà di effettuare il versamento delle prime tre rate di acconto in unica soluzione entro la scadenza del 16 giugno.

Il versamento dell'ultima rata della tassa sui rifiuti per l'anno di riferimento dovrà essere effettuato, entro il 16 dicembre, mediante il modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 09.07.1997, n. 241 spedito, una volta approvate dal Consiglio Comunale le tariffe TARI relative all'anno di riferimento, unitamente agli avvisi di pagamento del saldo e nei quali il saldo dovuto, a titolo di TARI, per l'anno di riferimento viene determinato sottraendo, dall'importo complessivo della tassa sui rifiuti e del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, dovuto per l'intero anno di riferimento, l'acconto di cui agli avvisi di pagamento relativi alle prime tre rate.

5. Per l'anno 2014, il Comune di Positano ha adottato la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 20.05.2014 ad oggetto: "IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASSA SUI RIFIUTI (TARI). Determinazione delle rate con relative scadenze e delle modalità di versamento della tassa sui rifiuti per l'anno 2014." pubblicata, in data 12.06.2014, nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360 e successive modificazioni.

6. Per l'anno 2020, il Comune di Positano ha adottato la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30.06.2020 ad oggetto: "Emergenza COVID-19. Differimento delle scadenze delle rate per il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) dell'anno 2020" pubblicata, in data 22.07.2020, nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360 e successive modificazioni.

7. Per l'anno 2021, il Comune di Positano ha adottato la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 31.05.2021 ad oggetto: "Emergenza COVID-19. Differimento delle scadenze delle rate per il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) dell'anno 2021".



#### ARTICOLO 23

#### ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE COATTIVA, RAVVEDIMENTO, AUTOTUTELA, RIMBORSI, INTERESSI, COMPENSAZIONI E VERSAMENTI

1. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, gli istituti del ravvedimento e dell'autotutela, i rimborsi, gli interessi e le compensazioni si applicano gli articoli 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 15 del Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007 e successive modifiche e/o integrazioni.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

4. Al contribuente che non versi, alle scadenze riportate nel precedente articolo 22, comma 1, le somme indicate negli avvisi di pagamento è notificato, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato parzialmente effettuato o avrebbe dovuto essere effettuato, avviso di accertamento in rettifica per parziale versamento o avviso di accertamento d'ufficio per omesso versamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro il termine di proposizione del ricorso, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per parziale o omesso versamento di cui al successivo articolo 24, comma 5, primo periodo, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con le modalità previste dall'articolo 6 del Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007 e successive modifiche e/o integrazioni.

7. Non si dà luogo ad emissione di avviso di accertamento quando l'ammontare dovuto, al netto di sanzioni amministrative, interessi e rimborso spese, risulti pari o inferiore all'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

8. Non sono eseguiti rimborsi della TARI per importi, al netto degli interessi, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, pari o inferiori alla soglia fissata dal precedente comma 7.

9. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del decreto-legge 06.03.2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 02.05.2014, n. 68, le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'articolo 1 della legge 27.12.2013, n. 147 si applicano anche alla TARI. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità applicative delle predette disposizioni.

#### ARTICOLO 24 SANZIONI

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.

2. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.

3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al precedente articolo 23, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00.

4. Le sanzioni riportate nei precedenti commi 1, 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

5. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalle dichiarazioni e/o dagli accertamenti, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18.12.1997, n. 471. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengano gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del decreto legislativo 18.12.1997, n. 471. Si applica, per la TARI, la disciplina di cui al decreto legislativo 18.12.1997, n. 472 concernente le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie.

6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

**ARTICOLO 25  
FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

**ARTICOLO 26  
CONTENZIOSO**

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31.12.1992, n. 546 e successive modificazioni.

**ARTICOLO 27  
ENTRATA IN VIGORE – NORME FINALI**

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2014 e si applica dall'anno di imposta 2014. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto. Le deliberazioni con cui vengono approvate modifiche al presente regolamento, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione oppure entro la specifica data stabilita dal legislatore, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento.

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- le leggi nazionali e regionali;
- lo statuto comunale;
- i regolamenti comunali.

3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.



**ALLEGATO B****Categorie tariffarie utenze domestiche**

Codice	N. occupanti	Descrizione
1	1	Utenza domestica – un occupante
2	2	Utenza domestica – due occupanti
3	3	Utenza domestica – tre occupanti
4	4	Utenza domestica – quattro occupanti
5	5	Utenza domestica – cinque occupanti
6	6 o più	Utenza domestica – sei occupanti

**Categorie tariffarie utenze non domestiche**

Codice	Descrizione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, caserme
2	Campeggi, distributori carburanti, autorimesse, parcheggi, impianti sportivi
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante, pensioni, affittacamere e case vacanze
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie
9	Banche, istituti di credito e studi professionali
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari



Categorie tariffarie utenze non domestiche	Descrizione
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club
22	Bed & breakfast, agriturismi e immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24.04.2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21.06.2017, n. 96








Comune di Positano

**Provincia di Salerno***Il Revisore Unico*

Verbale n.13/2021



**Oggetto: parere sul Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvazione modifiche.**

L'anno 2021 il giorno 25 del mese di Giugno, a seguito di richiesta di parere su proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale del 24 giugno 2021 del Comune di Positano (SA), il sottoscritto Dr Ruggero De Pari, in qualità di Revisore Unico,

**PREMESSO**

che la Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), all'articolo 1, comma 738 ha previsto che a decorrere dall'anno 2020 l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI) ed è istituita l'Imposta Municipale Propria (nuova IMU), disciplinata dai successivi commi dal 739 al 783.

**VISTA** la disciplina della TARI contenuta nella L. n.147 del 27.12.2013;

**VISTO** il regolamento comunale per l'applicazione della Tassa Rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 26.09.2014 e successive Deliberazioni di approvazione di modifiche;

**CONSIDERATO**

che si è reso necessario apportare ulteriori modifiche al regolamento comunale per l'applicazione della Tassa Rifiuti in rispetto delle innovazioni normative contenute nel D.L. n.116/2020 che si applicano a decorrere dal 01 gennaio 2021;

**VERIFICATO**

che le modifiche risultano conformi al dettato del D. Lgs 116/2020, del D.L. 41/2021, della Legge 178/2021, ecc.;

**PRESA VISIONE:**

° della proposta di deliberazione sopra indicata, con la quale si procede alla modifica del regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti che risulta integralmente allegato alla suddetta proposta;

° dei pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. n.267/2000 (TUEL), come sostituito dall'Art 3 comma 1 lett "b" del D.L. 174/2012 convertito dalla L. 213/2013;

Il sottoscritto Revisore Unico, per quanto di propria competenza, con raccomandazione del

massimo rispetto dei principi di legge che normano la materia regolamentare in adozione,

**Esprime**

parere favorevole, in ordine alla Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale indicata in oggetto per l'approvazione del Regolamento Comunale, come modificato, per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti anno 2021.


*Teano li 25 giugno 2021*

***Il Revisore Unico***

***Dott. Ruggero De Pari***

**Firmato digitalmente da: DE PARI RUGGERO  
Data: 25/06/2021 19:31:36**





---

Letto, approvato e sottoscritto

**IL SINDACO**  
F.to Dott. Giuseppe Guida

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott. Alberto De Stefano

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Positano sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo web [www.comune.positano.sa.it](http://www.comune.positano.sa.it) il giorno 12.07.2021 con il numero <sup>1198</sup>..... di Registro Generale delle Pubblicazioni per rimanervi quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li 12.07.2021

**IL MESSO COMUNALE**  
F.to Enzo Rispoli

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30.06.2021, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (articolo 134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li 12.07.2021

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**  
F.to dott. Luigi Calza

---

**Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.**

**li 12 luglio 2021**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**  
dott. LUIGI CALZA

